

# proposta di legge n. 444

a iniziativa della Giunta regionale

*presentata in data 29 settembre 2014*

---

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 26 MARZO 2012, N. 3  
“DISCIPLINA REGIONALE DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - VIA”

---

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge è finalizzata ad adeguare la legge regionale 26 marzo 2012, n. 3, alle norme comunitarie e statali in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA).

Nell'ambito della procedura di indagine della Commissione europea EU-PILOT 4055/12/ENVI - Interventi di difesa costiera nel Parco del Conero, il Dipartimento politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 24 marzo 2014, ha trasmesso il documento della Direzione generale ambiente denominato "Richiesta EU PILOT 4055/12/ENVI Domande complementari".

In tale documento, la DG Ambiente della CE sottolinea che la disposizione di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b), della legge regionale 26 marzo 2012, n. 3, contenente: "Disciplina regionale della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)", si pone in evidente contrasto con quanto previsto dalla direttiva 2011/92/UE (direttiva VIA).

Infatti, mentre l'articolo 3, comma 5, lettera b), della l.r. 3/2012 prevede l'esclusione dall'ambito di applicazione della VIA delle "opere a carattere provvisorio, di durata certa e limitata nel tempo e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni e che non comportino modifiche permanenti allo stato dei luoghi", la direttiva VIA non prevede a priori l'esclusione di nessuna tipologia di progetto.

Ciò evidenziato, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di indicare quali provvedimenti intendano porre in essere per remediare a tale violazione, indicandone la relativa tempistica.

La Regione, con nota della struttura competente del 29 aprile 2014, ha preso atto della rilevata non conformità della disposizione regionale e si è assunta l'impegno di modificare la l.r. 3/2012 mediante l'abrogazione della lettera b) del comma 5 dell'articolo 3 della medesima legge, subordinando, tuttavia, tale abrogazione all'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare di cui al comma 1 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge europea 2013).

Successivamente, con nota del 10 luglio 2014, il Dipartimento politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso a questa Amministrazione una richiesta di informazioni supplementari da parte della DG Ambiente della CE. In tale documento, la Commissione, dopo aver rimarcato il contrasto della disposizione di cui alla lettera b), comma 5, articolo 3 della l.r. 3/2012 rispetto alla direttiva VIA, ribadisce l'indifferibilità e l'urgenza della modifica alla medesima legge, atteso che tale disposizione continua a produrre i suoi effetti (anche per interventi che hanno un effetto negativo sull'ambiente) fino alla sua definitiva abrogazione.

Considerato che tale posizione è nota alle autorità italiane da ormai molto tempo, in mancanza dell'abrogazione tempestiva della lettera b) del comma 5 dell'articolo 3 della legge in argomento, i servizi della Commissione valuteranno l'opportunità di intraprendere azioni di tipo legale al fine di garantire la corretta trasposizione ed applicazione della Direttiva VIA.

Pertanto la Regione, con nota del 29 luglio 2014, della P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali, ha assunto l'impegno di predisporre e sottoporre all'attenzione della Giunta entro il mese di settembre 2014 una proposta di modifica della l.r. 3/2012 al fine di ripristinare la piena coerenza con la direttiva 2011/92/UE.

Il Dipartimento politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 5 agosto 2014, ha comunicato di aver ricevuto da parte della Commissione europea una richiesta di informazioni supplementari. In particolare la Commissione chiede di ricevere con la massima urgenza il dettaglio delle modifiche legislative che saranno proposte alla Giunta regionale, accompagnato da un cronoprogramma circostanziato per la loro adozione. Il cronoprogramma è stato inviato l'8 agosto 2014, prevedendo l'entrata in vigore entro l'anno della legge regionale modificativa della l.r. 3/2012.

Per i motivi esposti si propone l'abrogazione della lettera b) del comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 3/2012 tramite la presente proposta di legge regionale che, per gli stessi motivi, contiene la dichiarazione di urgenza.

**Art. 1**

*(Modifica dell'articolo 3 della l.r. 3/2012)*

1. La lettera b) del comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 26 marzo 2012, n. 3 (Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale - VIA) è abrogata.

**Art. 2**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 2

ATTESTAZIONE DI ASSENZA DI ONERI

I sottoscritti dirigente del Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia e dirigente del Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie

CONSIDERATO che la legge non prevede oneri presenti o futuri a carico del bilancio regionale;

VISTA la circolare del segretario generale prot. n. 7620 del 14/12/2005, concernente: "Indicazioni per la redazione e proposizione delle proposte di atto normativo"

DICHIARANO

che la proposta di legge regionale concernente: "Modifica alla legge regionale 26 marzo 2012, n. 3 (Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale – VIA)", non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Il dirigente del Servizio  
Infrastrutture, trasporti ed energia

(Mario Pompei)

Il dirigente del Servizio Risorse  
finanziarie e politiche comunitarie

(Maria Di Bonaventura)